

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 78}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato MAGGIONI**

Presentata il 9 luglio 1976

Abolizione delle commissioni di censura cinematografica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale disciplina delle commissioni di censura — come è stato denunciato nella relazione alla proposta di legge n. 8 presentata nella VI legislatura a firma della collega onorevole Miotti Carli Amalia e da me sottoscritta — è risultata alla luce dei fatti inadeguata e talvolta controproducente. Il nostro Paese è stato considerato e lo è tuttora come un paese censore, quando nelle larghe maglie di una legislazione inadeguata, ha consentito di far passare spettacoli indegni di una nazione civile. Una censura che non censura o che non può censurare deve essere opportunamente abolita. Tale abolizione chiede il presente progetto di legge nella speranza che la produzione cinematografica ritrovi nell'auspicata autocensura il limite del lecito.

Non si può a tale proposito non accogliere l'invito che perviene al Parlamento da autorevoli voci (1) affinché legiferi colmando i vuoti di potere sempre pericolosi in una democrazia.

Solo per la tutela della gioventù si è ritenuto opportuno prevedere commissioni di

(1) *Rassegna dei magistrati*. Organo dell'Unione dei magistrati italiani. Milano, Giuffrè, 1969, n. 9-10.

Discorsi dei Procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1970.

esperti, competenti a dichiarare l'ammissibilità dei minori di 14 o di 18 anni nella esclusiva esigenza della loro tutela morale e nel rispetto della loro sensibilità. A tal fine, alla carente e antiquata norma del codice penale non è possibile richiamarsi per la punizione di eventuali reati.

Gli articoli 2 e 3 prevedono due sezioni specializzate rispettivamente presso il tribunale e la corte di appello di Roma in funzioni di corte di assise e di corte d'assise di appello nelle quali tre dei giudici popolari vengono estratti a sorte da un Albo speciale, tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura e costituito da docenti universitari e da altri esperti di chiara fama di discipline pedagogiche e psicologiche, competenti a giudicare i reati commessi mediante rappresentazioni teatrali o cinematografiche o televisive, rilevanti da denunce dei pubblici ministeri o del procuratore della Repubblica di Roma.

Onde evitare ritardi che potrebbero incidere negativamente sulla produzione dal punto di vista economico e morale, si è ravvisata l'opportunità di procedere con il rito direttissimo, come già si fa per i reati commessi per mezzo della stampa.

L'estensione delle pene per i reati previsti dalle leggi sulla stampa risponde al fine di evitare l'abuso, nello spirito e nella lettera dell'articolo 21 della Costituzione, e vuole rife-

rirsi a quelle manifestazioni di violenza raccapricciante e sadica che, ledendo soprattutto le persone più indifese sul piano morale e culturale, diventano degli illeciti, perseguibili penalmente.

Onorevoli colleghi, l'esercizio della libertà per la quale abbiamo tanto sofferto e lottato non può confondersi con l'abuso. Libertà non vuol significare infatti licenza di tutto fare, anche quanto è contrario alle norme dell'umana convivenza e della dignità della persona. Libertà non significa neppure lasciare indiscriminato campo di manovra a coloro che

speculano sulla morbosa attrazione che violenza e pornografia suscitano su coloro che, moralmente e culturalmente, si rivelano più deboli e verso i quali lo Stato ha l'obbligo, più che verso altri, di esercitare le sue funzioni di tutela e di difesa.

Il progetto di legge sottoposto al vostro esame ha il fine di rendere tale esercizio consapevole, e più libero da condizionamenti contrari ai principi sui quali è fondata la nostra Repubblica e al patrimonio di ricchezze spirituali, morali e di buon senso che costituiscono beni preziosi del nostro popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abolita la censura preventiva sulla programmazione degli spettacoli teatrali e cinematografici.

ART. 2.

La cognizione dei reati commessi per mezzo della cinematografia e della televisione appartiene alla Corte di assise di Roma.

ART. 3.

Per la trattazione dei processi aventi ad oggetto l'accertamento dei reati di cui all'articolo precedente sono istituite rispettivamente presso il tribunale e la Corte di appello di Roma due nuove sezioni in funzione di Corte di assise e due nuove sezioni in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Roma.

Tre dei giudici popolari di tali Corti sono scelti secondo le norme di cui alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e tre sono estratti a sorte da un Albo speciale tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura e costituito da docenti universitari di pedagogia, di psicologia dell'età evolutiva, di psicologia sociale, di pedagogia delle comunicazioni di massa e da altri esperti in suddette materie, indicati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

ART. 4.

Il produttore e l'importatore del film sono tenuti a depositare, almeno un mese prima della proiezione in pubblico, una copia del film presso la procura della Repubblica di Roma.

La procura della Repubblica, entro 5 giorni dal deposito, deve farne annotazione su apposito registro.

Il mancato deposito della copia del film, in caso di successiva proiezione, ovvero la proiezione di una pellicola difforme — anche in minima parte — dalla copia depositata, sono puniti con la multa sino a lire 5 milioni e con la reclusione sino ad 1 anno.

ART. 5.

Gli organi di polizia giudiziaria del luogo nel quale si programma il film, ove ravvisino

in esso estremi di reato, devono farne segnalazione telegrafica al procuratore della Repubblica di Roma che provvede alla visione del film per l'eventuale sequestro e inizio della azione penale.

ART. 6.

Sono considerati reato anche i fatti di « violenza raccapricciante » contenuti negli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi.

Essi sono puniti con le stesse pene previste per i corrispondenti reati dalle leggi sulla stampa.

ART. 7.

Quando venga promossa azione penale ai sensi dell'articolo precedente, ovvero per il reato di spettacolo cinematografico osceno, previsto dall'articolo 528 codice penale, il sequestro della pellicola o del copione è obbligatorio.

Negli altri casi di reato il sequestro è rimesso alla prudente valutazione del pubblico ministero o del giudice.

ART. 8.

Il sequestro della pellicola o del copione è mantenuto per tutta la durata del procedimento.

In caso di assoluzione, la sentenza dispone la immediata revoca del sequestro.

In caso di condanna la sentenza dispone la confisca della pellicola o del copione.

ART. 9.

Qualora sia disposto il sequestro, il dibattimento deve essere celebrato con rito direttissimo.

ART. 10.

Per l'ammissione dei minori agli spettacoli cinematografici e teatrali, apposite commissioni giudicheranno se, tenuto conto della sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze di una adeguata tutela morale, possono assistervi rispettivamente i minori degli anni 18.

Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le commissioni di cui al primo comma sono composte da un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparato, e da due docenti universitari od esperti di chiara fama estratti a sorte da un Albo

speciale tenuto presso il Consiglio superiore della magistratura di cui al secondo comma dell'articolo 3 e indicati dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.

ART. 11.

Esclusivamente nei casi in cui allo spettacolo possano assistere i minori, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico apponendo su ogni manifesto dello spettacolo la dicitura « spettacolo adatto ai minori degli anni 14 o 18 ».

In tutti gli altri casi sono invece tenuti a provvedere ad impedire che i minori accedano al locale.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore.

In difetto, può accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione nella sala di spettacolo solo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale, il quale deve rilasciare autorizzazione scritta.

ART. 12.

Per gli spettacoli dai quali i minori siano esclusi a norma delle disposizioni di cui sopra, la pubblicità attuata per mezzo di proiezioni, è permessa limitatamente alla menzione del titolo e di quanti vi hanno collaborato.

E vietato altresì abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere minori, spettacoli di qualsiasi genere dai quali i minori siano esclusi.

ART. 13.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

a) con l'ammenda di lire 300.000 nel caso di violazione del primo comma;

b) con la multa sino a lire 1 milione o la reclusione sino a 6 mesi negli altri casi di violazione dei commi secondo e quarto.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 12 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 2 milioni.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.